



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR

Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

CUP: G61B21009850006

PENALI - RISOLUZIONE IN CASO DI RITARDO - RECESSO QUADRO DI RAFFRONT				
CLAUSOLE PENALI		RISOLUZIONE (in caso di ritardo nell'adempimento)	RECESSO	
art.126 1 co.d.lgs.36/2023 agg. al d.lgs.209/2024 e allegato II.14	1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardo adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.	Art.122 co.3, co.4 e All.II 14 art.10 co.5	3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, è redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.	D.Lgs. n. 36/2023 art. 123
PRESUPPOSTI	Ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale imputabile all'appaltatore (rispetto al cronoprogramma) purché le penali non superino complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale		La fattispecie che qui rileva è quella in cui le penali per ritardo adempimento superano il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In questo caso il ritardo è considerato grave inadempimento e quindi ricorre l'ipotesi prevista dal co.3 dell'art.122.	Istituito volto alla tutela dell'interesse pubblico. La S.A. ritiene opportuno o necessario interrompere in qualsiasi momento il rapporto contrattuale anche in assenza di colpe imputabili all'esecutore.
ITER PROCEDURALE	Le modalità di rescissione devono essere indicate nel contratto. La stazione appaltante deve motivare la percentuale prescelta in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Il Direttore dei Lavori, in occasione di ritardi di entità tale da non poter essere recuperati, deve informare il Rup per concertare insieme le misure da adottare. Il Responsabile unico del progetto ha la funzione di valutare i termini del ritardo e definire, insieme al direttore dei lavori, le azioni da avviare. Sull'applicazione delle penali, come previsto dall'articolo 21, comma 3 dell'allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, rispetto alle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva, si pronuncia anche il collaudatore nella sua relazione riservata.	art. 10 dell'Allegato 14.II	Il Direttore dei Lavori è chiamato ad inviare "al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore" (co. 1). Sulla scorta di tale relazione, lo stesso direttore dei lavori formula "la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP" (co. 2). Qualora tali controdeduzioni non siano valutate positivamente, oppure l'appaltatore non le produca, "la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto" (co. 3). Comunicata la risoluzione del contratto, nei 20 gg. successivi il D.L. dovrà curare "la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna" (co. 4)	La stazione appaltante deve manifestare la volontà di recedere mediante formale comunicazione scritta all'appaltatore, rispettando un preavviso minimo di 10 giorni. Trascorso il periodo di preavviso, la stazione appaltante prende in consegna i lavori, i servizi o le forniture. Contestualmente effettua il collaudo definitivo (nel caso di lavori) o alla verifica di regolarità (per servizi e forniture). L'atto di recesso si perfeziona quindi non solo con la comunicazione, ma anche con le attività materiali e amministrative che ne conseguono, necessarie a formalizzare la chiusura del contratto e a determinare i crediti spettanti all'appaltatore.
EFFETTI	sanzioni economiche, con limite massimo del 10% dell'importo contrattuale Tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo Parere n. 3430 del 13 maggio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Non è consentito alla stazione appaltante modularne discrezionalmente l'applicazione della penale in assenza di una previsione esplicita nella lex specialis, né si può invocare la disciplina civilistica per legittimare riduzioni in via amministrativa. La corretta programmazione della procedura di gara, con una previsione chiara e motivata della clausola penale e di eventuali meccanismi correttivi, resta dunque l'unico strumento per garantire, allo stesso tempo, efficienza esecutiva e tutela del principio di proporzionalità.	art.122 co.5, co.8	Effetti giuridici: la risoluzione determina l'estinzione del vincolo contrattuale. Le prestazioni già eseguite rimangono valide, e le obbligazioni relative devono essere adempiute. Effetti economici: l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Effetti operativi: è necessario procedere allo sgombero del cantiere e alla restituzione delle aree di lavoro, è prevista la redazione dello stato di consistenza delle opere eseguite. Altra conseguenza: la S.A. può richiedere il risarcimento del danno	Il recesso nell'appalto, seguendo la disciplina generale del recesso, esplica i propri effetti <i>ex nunc</i> , ovvero da quando viene esercitato il diritto. È previsto un indennizzo all'appaltatore strutturato come segue: - pagamento dei lavori, servizi o forniture già eseguiti; - riconoscimento del valore dei materiali utili già presenti in cantiere (per i lavori) o in magazzino (per servizi e forniture); - aggiunta di una somma pari a un decimo dell'importo relativo alle prestazioni non ancora eseguite, calcolata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 11 dell'Allegato II.14.